

CODEX collana diretta da **PAOLO LORO**

demanio, beni pubblici **CDX53**

IL CODICE DEGLI USI CIVICI

giugno 2020

**guida normativa e
raccolta giurisprudenziale**

EXEO edizioni 

ISBN formato pdf 978-88-6907-285-7

RACCOLTE, LINEA CODICISTICA

professionisti

pubblica amministrazione

IL CODICE DEGLI USI CIVICI

giugno 2020

GUIDA NORMATIVA
E RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

Abstract: La presente opera si propone come una raccolta di provvedimenti di rango normativo ed attuativo in materia di USI CIVICI. Tutti i testi sono presentati in versione vigente e coordinata che ne assicura la corretta lettura nel contesto delle numerose modifiche intervenute nel tempo, mediante una rigorosa annotazione redazionale. Il compendio di giurisprudenza a corredo del *corpus* normativo completa efficacemente la panoramica giuridica della materia, rendendo la presente opera indispensabile agli operatori del settore.

Copyright © 2020 Exeo S.r.l.. Tutti i diritti riservati. Le massime/sintesi, quando costituiscono una rielaborazione delle pronunce da cui sono tratte, sono opera protetta dal diritto di autore e possono essere utilizzate solo citando la fonte e per fini non commerciali. La classificazione delle massime costituisce parimenti opera protetta dal diritto di autore, di cui nessun uso è consentito. Sono consentite esclusivamente citazioni a titolo di cronaca, studio, critica, recensione, attività della pubblica amministrazione o professionale, accompagnate dalla menzione della fonte. È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo senza l'autorizzazione scritta dell'editore. È consentita la stampa ad esclusivo uso personale dell'utilizzatore, e comunque mai a scopo commerciale. **Il presente prodotto può essere utilizzato esclusivamente dalla persona fisica acquirente o da un singolo destinatario in caso di soggetto acquirente diverso da persona fisica. Ogni diversa utilizzazione e diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque, totale o parziale, è vietata senza il consenso scritto dell'editore..**

Disclaimer: pur compiendo ogni ragionevole sforzo per assicurare che le sintesi siano elaborate con la cura necessaria, si avverte che errori, inesattezze, ambiguità od omissioni sono sempre possibili. Con riguardo a ciò, l'editore e il curatore si esimono da ogni responsabilità, **invitando l'utente a confrontare le sintesi con il contenuto della relativa sentenza, nonché a verificare presso le fonti ufficiali l'effettiva corrispondenza delle sintesi e degli estratti alla pronuncia di cui sono riportati gli estremi.** Si avvisa inoltre l'utente che la presente raccolta, da utilizzarsi come uno spunto di partenza per ricerche più approfondite, non ha alcuna pretesa di esaustività rispetto all'argomento trattato.

Edizione: 17 giugno 2020 | materia: demanio e beni pubblici | collana: CODEX diretta da Paolo Loro | nic: 54 | tipologia: raccolta | linea: codicistica | formato: digitale, pdf | codice prodotto: CDX53 | ISBN: 978-88-6907-285-7 | editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 15200/2007 c.s.i.v. € 10.000,00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova.



professionisti

pubblica amministrazione

www.patrimoniopubblico.it - www.exeoedizioni.it

Colophon ³

agrarie e a coloro che hanno anticipato le spese ai termini dell'art. 7 del presente regolamento.

Ad essi è concesso un termine di quindici giorni per presentare al commissario le loro osservazioni ed opposizioni.

Trascorsi questi termini il commissario procederà alla revisione delle note specifiche, anche quando non siano pervenute opposizioni ed osservazioni e quindi udito il parere dell'ufficio locale del genio civile nei soli casi che trattisi di operazioni tecniche e peritali, emetterà motivata ordinanza di tassazione indicando le singole partite ammesse od escluse, comunicandola immediatamente all'associazione o al comune, che ne cureranno, nello stesso giorno in cui perverrà, l'affissione per quindici giorni all'albo pretorio.

Identica comunicazione sarà fatta ai delegati tecnici, agli istruttori e periti, per mezzo del messo comunale, nel loro domicilio reale o in quello eletto nella nota specifica del delegato tecnico, dell'istruttore o del perito. Contro l'ordinanza di tassazione è dato ricorso al ministro per l'economia nazionale il quale pronuncierà definitivamente.

Potranno ricorrere al ministro per l'economia nazionale i podestà, i presidenti delle associazioni agrarie, i delegati tecnici, gli istruttori ed i periti nonché tutti coloro che hanno interesse nelle operazioni di divisione, nel termine di quindici giorni dalla data dell'avvenuta comunicazione ovvero dall'ultimo giorno dell'affissione.

Trascorsi i termini anzidetti senza che siano proposti ricorsi all'autorità superiore, l'ordinanza di tassazione emessa dal commissario diventerà definitiva.

Art. 84.

Il rimborso di spese dovute agli incaricati delle operazioni sulle vie ordinarie e per l'accesso in campagna sarà corrisposto in base alla spesa effettivamente sostenuta, comprovata da certificato del podestà del comune o dal presidente dell'associazione agraria interessata.

Art. 85.

Il regolamento che determina le competenze dei delegati tecnici, degli istruttori e dei periti per le operazioni di riordinamento degli usi civici nel regno, approvato con regio decreto 15 novembre 1925, n. 2180, resterà in vigore salvo le modifiche di cui agli articoli 3, 83 e 84 del presente regolamento.

Legge 10 luglio 1930, n. 1078. Definizione delle controversie in materia di usi civici.

(G.U. 18 agosto 1930, n. 192).

Art. 1.

Negli uffici dei commissari per la liquidazione degli usi civici, nei quali lo richieda la mole degli affari, possono essere nominati commissari aggiunti, osservando il disposto dell'art. 27, primo capoverso, e 28 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.

Il commissario aggiunto negli affari a lui assegnati ha tutti i poteri attribuiti ai commissari della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e da tutte le altre norme che la completano.

La distribuzione degli affari in ciascun ufficio viene fatta dal commissario.

Art. 2. [1]

[La notificazione delle decisioni dei commissari regionali nei procedimenti contenziosi, di cui al secondo comma dell'art. 29 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, è fatta d'ufficio dalla segreteria mediante invio del dispositivo a ciascuna delle parti per mezzo del servizio postale.

La decisione è altresì comunicata al ministero dell'agricoltura e delle foreste.]

[1] Articolo abrogato dall'art. 34 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150.

Art. 3. [2]

[La cognizione dei reclami contro le decisioni dei commissari regionali ai sensi dell'art. 32 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, è deferita all'esclusiva competenza della corte di appello di Roma.

Il giudizio ha luogo con l'intervento del pubblico ministero, il quale vi esercita tutte le facoltà che competono alle parti e prende le sue conclusioni per iscritto.

Si osservano nel giudizio le norme ordinarie della procedura civile e quelle stabilite nella legge 16 giugno 1927, n. 1766, e nel regolamento approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, in quanto non siano modificate dalle disposizioni seguenti.]

[2] Articolo abrogato dall'art. 34 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150.

Art. 4. [3]

[Il reclamo dev'essere notificato nel termine indicato nell'art. 32 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, a tutti coloro che hanno interesse ad opporsi alla domanda di riforma della decisione impugnata con termine a comparire non minore di giorni venti né maggiore di trenta.

Il reclamo dev'essere comunicato al procuratore generale presso la corte di appello.

Tutte le comparse nel corso del giudizio devono essere comunicate pure all'ufficio del pubblico ministero.]

[3] Articolo abrogato dall'art. 34 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150.

Art. 5. [4]

[Su richiesta della cancelleria della corte di appello, il commissario, che ha pronunciata la decisione impugnata, trasmetterà alla medesima tutti gli atti istruttori compiuti nella causa dal commissario.

La stessa cancelleria trasmetterà tali atti alla corte di cassazione, se la sentenza della corte di appello sia gravata di ricorso.]

[4] Articolo abrogato dall'art. 34 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150.

Art. 6. [5]

[Tutti gli atti e i documenti che le parti intendono esibire, in giudizio devono essere depositati nella cancelleria prima dell'udienza stabilita per la discussione, entro il termine che sarà fissato dal presidente, il quale nomina il relatore e stabilisce a quando le parti avranno diritto di depositare comparse aggiunte, osservate le disposizioni del penultimo comma dell'art. 5 della legge 31 marzo 1901, n. 107, e del secondo comma dell'art. 6 del regio decreto 31 agosto 1901, n. 413.]

[5] Articolo abrogato dall'art. 34 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150.

Art. 7. [6]

[La notificazione della sentenza della corte di appello è fatta dalla cancelleria, d'ufficio, mediante invio del dispositivo a ciascuna delle parti col mezzo del servizio postale.

La sentenza è altresì comunicata al pubblico ministero ed al ministero dell'agricoltura e delle foreste.]

[6] Articolo abrogato dall'art. 34 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150.

Art. 8. [7]

[Il ricorso per cassazione dev'essere proposto entro 45 giorni dalla notifica della sentenza.

Quando la sentenza sia cassata, la causa è rinviata alla stessa corte di appello di Roma, la quale deve conformarsi alla decisione della corte di cassazione sul punto di diritto sul quale questa ha pronunciato.]

[7] Articolo abrogato dall'art. 34 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150.

Art. 9.

Per la trattazione delle cause di appello, di cui nella presente legge, è istituita temporaneamente presso la corte di appello di Roma una sezione speciale.

Art. 10.

Il ministro per l'agricoltura e le foreste può promuovere avanti ai commissari regionali, alla sezione speciale della corte di appello ed alla corte di cassazione ogni azione e ricorso a difesa dei diritti delle popolazioni anche in contraddizione col comune o con l'associazione agraria, sempre che non siasi verificata la decadenza di cui all'art. 3 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.

Art. 11.

I reclami pendenti avanti le corti di appello, anche in linea di rinvio, all'entrata in vigore della presente legge, i quali non siano passati in decisione, sono devoluti, nello stato in cui si trovano, alla sezione speciale della corte di appello di Roma.

Il presidente di questa, su richiesta della parte diligente, destinerà l'udienza di comparizione e la cancelleria notificherà d'ufficio tale provvedimento alle parti per mezzo del servizio postale.

Se la richiesta, di cui al precedente comma, non sarà fatta da alcuna delle parti dentro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, i reclami pendenti cadranno in perenzione.

Le cause pendenti innanzi le altre sezioni della corte di appello di Roma saranno assegnate d'ufficio alla sezione speciale.

Art. 12.

Gli istituti di credito agrario indicati nell'art. 14 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, porranno a disposizione dei commissari regionali, mediante apertura di credito in conto corrente, le somme occorrenti per le spese delle operazioni che i comuni siano

nell'impossibilità di anticipare, quando siano riusciti inefficaci i provvedimenti previsti dall'articolo 39 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.

Il rimborso delle anticipazioni concesse dagli istituti di credito agrario e degli interessi in misura non superiore al tasso ufficiale dello sconto sarà effettuato in non più di cinque rate annuali e sarà garantito con rilascio di delegazioni da parte dell'esattore comunale.

Le somme di cui al comma precedente saranno poste a carico degli interessati con provvedimento del commissario ed esigibili con i privilegi fiscali, a norma del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401.

Art. 13.

Con le stesse norme l'istituto di credito agrario per la Sardegna anticiperà le somme necessarie per l'accertamento, identificazione e liquidazione dei diritti cussorgiali e di usi civici.

Il commissario per la Sardegna curerà con suo provvedimento la retrocessione delle cussorgie.

Art. 14.

Le disposizioni contenute nell'art. 22 del testo unico 30 dicembre 1925, n. 3256, e nel secondo capoverso dell'art. 18 del regio decreto 26 luglio 1929, n. 1590, per quanto concernono la riscossione a favore dello Stato o dei concessionari delle bonifiche degli estaghi dei terreni di demanio comunale, sono abrogate. I comuni proprietari saranno soggetti agli obblighi stabiliti per ogni altro proprietario di terreni del comprensorio.

Art. 15.

Con regolamento da approvarsi con regio decreto saranno emanate le norme per la esecuzione delle presenti disposizioni.

Regio Decreto Legge 4 agosto 1933, n. 1071. [1] Costituzione del comune di «Saubaudia» nell'Agro Pontino.- Articolo 7

(G.U. 29 agosto 1933, n. 200)

[1] Convertito in legge dalla L. 29 gennaio 1934, n. 200.

Art. 7

Sono estinti ad ogni effetto tutti i diritti d'uso civico, le servitù civiche e i privilegi che gravano eventualmente sui terreni compresi nella circoscrizione del comune di Saubaudia. Cessa, di conseguenza, l'efficacia di qualsiasi convenzione, concessione od altra causa da cui detti diritti, servitù e privilegi possano trarre origine.

Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 22 agosto 1947, n. 1052 [1]. Modificazioni alla competenza del Commissariato per la liquidazione degli usi civici in Sardegna.

(G.U. 13 ottobre 1947, n. 235).

[1] Ratificato dall'art. unico della L. 10 febbraio 1953, n. 73.

Art. 1.

Le attribuzioni conferite alle giunte di arbitri, ai prefetti ed agli intendenti di finanza dal testo unico approvato con regio decreto 10 novembre 1907, n. 844, ed al regolamento approvato con regio decreto 25 agosto 1908, n. 548, sono devolute al commissario per la liquidazione degli usi civici della Sardegna, il quale le esercita in conformità della legge 16 giugno 1927, n. 1766.

Le decisioni del detto commissario sono soggette alla impugnazione di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766, ed alla legge 10 luglio 1930, n. 1078.

Art. 2.

L'art. 35 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, è abrogato.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Decreto Legislativo 2 marzo 1948, n. 141 [1]. Attribuzioni della Corte di appello di Palermo in materia di usi civici.

(G.U. 22 marzo 1948, n. 68).

[1] Ratificato dall'art. unico della L. 10 febbraio 1953, n. 73.

Art. unico.

Le attribuzioni della Corte di appello di Roma in materia di usi civici sono devolute, per il territorio della Regione siciliana, alla prima Sezione della Corte di appello di Palermo.

Resta salva la competenza della Corte di appello di Roma per i giudizi in corso presso la Corte medesima alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1952, n. 1064. Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di usi civici.

(G.U. 18 agosto 1952, n. 190)

Art. 1.

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, le potestà amministrative esercitate in materia di usi civici dal Ministero dell'agricoltura e foreste sono trasferite alle Giunte provinciali di Trento e di Bolzano.

Fino a quando le Province, nell'ambito dei poteri previsti dallo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, non dispongano diversamente con proprie leggi, il commissariato per la liquidazione degli usi civici di Trento continua ad esercitare le funzioni amministrative ad esso attribuite dalle leggi dello Stato.

Art. 2.

Le Giunte provinciali esercitano, a norma dell'art. 48, n. 5 dello Statuto, le attribuzioni di vigilanza e di tutela già spettanti alle Giunte provinciali amministrative e ai prefetti anche sulle amministrazioni separate dei beni di uso civico frazionali e sulle associazioni agrarie, comunque denominate, contemplate dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766 .

Art. 3.

Il personale in servizio presso il Commissariato degli usi civici che non appartenga all'ordine giudiziario è posto in posizione di comando presso le Amministrazioni provinciali interessate a decorrere dalla data indicata nell'art. 1, primo comma. Nei riguardi di detto personale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 89 e 90 del decreto 30 giugno 1951, n. 574 , intendendosi sostituite alla Regione le Amministrazioni provinciali interessate.

Art. 4.

Le altre norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige saranno emanate con successivi decreti a termini dell'art. 95 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 .

Legge 17 aprile 1957, n. 278. Costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali.

(G.U. 8 maggio 1957, n. 117)

Art. 1.

All'amministrazione separata dei beni di proprietà collettiva della generalità dei cittadini abitanti nel territorio frazionale provvede un Comitato di cinque membri eletti, nel proprio seno, dalla generalità dei cittadini residenti nella frazione ed iscritti nelle liste elettorali.

Il Comitato dura in carica quattro anni.

Art. 2.

Per la costituzione del Comitato di cui alla presente legge, il Prefetto, sentiti la Giunta provinciale amministrativa e il commissario regionale per gli usi civici, convoca, con proprio decreto, gli elettori di cui all'art. 1.

Ogni elettore vota per quattro candidati.

Con lo stesso decreto, il Prefetto fissa le norme procedurali relative alla formazione delle liste, mediante stralcio da quelle elettorali del Comune, alla composizione del seggio, alla manifestazione segreta del voto, ed alle operazioni pubbliche di scrutinio, nonché ogni

altra norma atta, in genere, ad assicurare il regolare svolgimento delle elezioni, osservando in quanto applicabili, le norme relative alle elezioni dei Consigli comunali nei Comuni fino a 10.000 abitanti.

Art. 3.

Il presidente del seggio proclama gli eletti. La proclamazione è fatta dal presidente della I sezione, quando sono costituite due o più sezioni.

Sono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti, ed, a parità di voti, il maggiore di età.

Art. 4.

Il sindaco pubblica i risultati della elezione per gli otto giorni successivi a quello della proclamazione degli eletti, e nel contempo li notifica agli stessi, dandone comunicazione al Prefetto della Provincia.

Entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, gli elettori e il Consiglio comunale possono proporre ricorso alla Giunta provinciale amministrazioni in sede giurisdizionale avverso le operazioni e i risultati elettorali, e per motivi di ineleggibilità. Il ricorso deve essere presentato e notificato a norma degli articoli 74 e 75 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, modificati dall'art. 43 della legge 23 marzo 1956, n. 136.

Il sindaco convoca gli eletti entro trenta giorni dalla proclamazione per la elezione, tra di essi ed a scrutinio segreto, del presidente del Comitato. L'elezione si effettua a maggioranza relativa; in caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.

Art. 5.

È abrogato il terzo comma dell'art. 84 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1958, n. 536. Modificazioni alle circoscrizioni territoriali dei Commissariati per la liquidazione degli Usi civici, con sede in Trieste, Venezia, Milano, Bologna, Roma e Napoli.

(G.U. 4 giugno 1958, n. 132).

Le circoscrizioni territoriali dei Commissariati per la liquidazione degli Usi civici, con sede in Trieste, Venezia, Milano, Bologna, Roma e Napoli sono modificate e stabilite nel modo sottoindicato:

1) il Commissariato con sede in Trieste comprende: le province di Belluno, Gorizia, Udine e i comuni di Trieste, Muggia, San Dorligo della Valle, Duino-Aurisina, Sgonico e Monrupino;

2) il Commissariato con sede in Venezia comprende: le province di Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza;

3) il Commissariato con sede in Milano comprende: le province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio e Varese;

4) il Commissariato con sede in Bologna comprende: le province di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro-Urbino;

5) il Commissariato con sede in Roma comprende: le province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo, Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Siena, Perugia e Terni;

6) il Commissariato con sede in Napoli comprende: le province di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno e Campobasso.

Decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1964, n. 1610. Trasferimento del territorio della provincia di Belluno dalla circoscrizione territoriale del Commissariato per la liquidazione degli usi civici con sede in Trieste a quello con sede in Venezia che comprende le province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza.

(G.U. 19 febbraio 1965, n. 44).

Il territorio della provincia di Belluno è trasferito dalla circoscrizione territoriale del Commissariato per la liquidazione degli usi civici con sede in Trieste a quella del Commissariato per la liquidazione degli usi civici con sede in Venezia, che pertanto comprende le province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza.

Legge 1 marzo 1968, n. 189. Aumento dell'indennità spettante ai commissari, ai commissari aggiunti ed agli assessori addetti ai Commissariati per la liquidazione degli usi civici.

(G.U. 23 marzo 1968, n. 77).

Art. 1.

L'indennità prevista dall'art. 38 della legge 16 giugno 1927, numero 1766, per i commissari, per i commissari aggiunti nominati ai sensi dell'art. 1 della legge 10 luglio 1930, n. 1078, e per gli assessori addetti ai Commissariati per la liquidazione degli usi civici è fissata, rispettivamente, in lire 1.300, lire 1.100 e lire 650 giornaliere lorde, a decorrere dal 1° gennaio 1967.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 10 milioni annui, si provvede per gli anni finanziari 1967 e 1968 con riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, destinato a fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Si ringrazia per la cortese collaborazione e si segnala che, per chiarimenti ed informazioni in merito all'argomento, sarà possibile rivolgersi alla Regione Liguria, Servizio Produzioni Agricole e Valorizzazione dell'Agricoltura, Ufficio Produzioni Vegetali (tel. 010/54.85.284).

Legge Regionale 2 luglio 2002, n. 27. Disposizioni in materia di usi civici.

(B.U. 24 luglio 2002, n. 11)

Art. 1 Finalità.

1. Sino all'entrata in vigore di organiche disposizioni regionali in materia di usi civici, con la presente legge la Regione detta alcune prime norme al fine di disciplinare le funzioni amministrative in materia di usi civici trasferite, per la verifica della consistenza delle terre di uso civico per recuperarle alle finalità previste dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766 (conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici del Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'articolo 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751 e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'articolo 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751) ed al fine di renderle uno strumento volto allo sviluppo delle popolazioni, all'incremento delle attività economiche delle zone rurali, nonché alla tutela e valorizzazione ambientale ai sensi dell'articolo 146 e seguenti del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352).

2. Con apposito regolamento la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, stabilisce le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge.

Art. 2 Funzioni di competenza regionale.

1. In relazione alle funzioni amministrative di cui alla presente legge, alla Regione spetta l'istruttoria dei procedimenti in materia di uso civico elencati al comma 2.

2. Compete alla Regione l'espletamento delle attività connesse o strumentali all'esercizio delle seguenti funzioni:

- a) accertamento dell'esistenza delle terre di uso civico;
- b) liquidazione, legittimazione e reintegro e scioglimento di promiscuità;
- c) autorizzazione alla vendita o al mutamento di destinazione delle terre di uso civico;
- d) ogni altra funzione di competenza regionale inerente gli usi civici.

3. Per l'esercizio delle proprie funzioni la Regione può conferire incarichi professionali ad esperti di comprovata capacità in materie agrarie, forestali, catastali, storico giuridiche e giuridico legali, scelti anche tramite nominativi richiesti ai rispettivi ordini professionali.

4. La Regione acquisisce dati e documentazione relativi a terreni di uso civico per la formazione di archivi e cartografie.

Art. 3 Nomina di periti istruttori demaniali per l'accertamento delle terre di uso civico.

1. La nomina di periti istruttori demaniali è effettuata, sentito il Comune, dalla Giunta regionale che determina altresì modalità e durata dell'incarico, scegliendo i periti tra nominativi forniti dagli ordini professionali competenti in materie agrarie, forestali, catastali e storico giuridiche [1].

2. I compensi spettanti ai periti istruttori demaniali impegnati nelle operazioni di accertamento delle terre di uso civico sono equiparati agli onorari previsti per i consulenti tecnici nominati dall'autorità giudiziaria in materia civile e penale di cui alla legge 8 luglio 1980, n. 319 (compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti, traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria) nonché agli adeguamenti periodici successivi.

3. Agli oneri derivanti dalle operazioni di accertamento delle terre di uso civico provvedono i comuni competenti per territorio ai sensi della L. n. 1766/1927; la Regione può concorrere in tali spese fino al 50 per cento su specifica richiesta del Comune.

4. Agli oneri di cui al comma 3 provvede integralmente la Regione quando nomina di propria iniziativa i periti demaniali o, su richiesta del Sindaco, per i comuni la cui popolazione non superi i tremila abitanti.

5. A seguito degli accertamenti effettuati dai periti demaniali, la Giunta regionale dichiara, con deliberazione, l'esistenza o l'inesistenza dei diritti di uso civico sui terreni oggetto di perizia demaniale.

[1] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50.

Art. 3-bis Legittimazione e reintegro [2]

1. La legittimazione di occupazioni o il diniego alla legittimazione e conseguente reintegrazione dei beni d'uso civico sono resi definitivi con deliberazione della Giunta regionale.

2. Per i procedimenti di cui al comma 1, le spese per perizie sono anticipate e poste a carico della parte interessata che ha presentato la richiesta di legittimazione.

[2] Articolo inserito dall'art. 4 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50.

Art. 4 Autorizzazione all'alienazione e al mutamento di destinazione.

1. Per l'alienazione o il mutamento di destinazione delle terre di uso civico, il Comune, acquisito il parere dei comitati frazionali se costituiti, o il Comitato per l'amministrazione separata dei beni di uso civico, richiede l'autorizzazione alla Regione ai sensi dell'articolo 12 della L. n. 1766/1927 e degli articoli 39 e 41 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332 (approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766 sul riordinamento degli usi civici del Regno).

2. La Giunta regionale autorizza il mutamento di destinazione e l'alienazione di terre di uso civico ai sensi dell'articolo 41 del R. D. n. 332/1928, ovvero per altre finalità di interesse pubblico adeguatamente motivate dalla Amministrazione Comunale con atto deliberativo.

3. Nel caso di alienazione del terreno il valore dello stesso viene accertato tramite perizia rilasciata dall'Ufficio Tecnico Comunale, ovvero tramite perizia asseverata predisposta da professionista incaricato dal Comune ovvero da altro soggetto pubblico

appositamente individuato; la Regione prende atto nel proprio provvedimento del valore di stima del bene di uso civico così stabilito [3].

4. L'autorizzazione regionale all'alienazione contiene la clausola di retrocessione delle terre all'alienante nel caso in cui non si siano realizzate le finalità per le quali l'alienazione è stata autorizzata nel termine previsto nell'atto stesso, nonché il diritto di prelazione in favore dell'alienante in caso di successive alienazioni. Tali clausole sono inserite nel contratto di compravendita anche ai fini della trascrizione. In caso di riacquisto dei beni da parte dell'Ente originario per effetto della retrocessione o dell'esercizio del diritto di prelazione, i beni stessi tornano al regime giuridico originario.

5. Le somme introitate dal Comune o dall'Amministrazione separata dei beni di uso civico, a seguito delle alienazioni e dei mutamenti di destinazione di terre di uso civico, sono destinate alla realizzazione di opere pubbliche d'interesse della collettività.

[3] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 41.

Art. 5 Forme organizzative di utilizzazione delle terre di uso civico.

1. Le terre di uso civico appartenenti alla categoria a) di cui all'articolo 11 della L. n. 1766/1927 sono gestite dai comuni, dalle frazioni o dalle Amministrazioni separate dei beni di uso civico nelle forme previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), in quanto compatibili, ovvero mediante concessione delle terre di uso civico che costituiscono una sufficiente unità colturale, in relazione ai fini produttivi nel settore boschivo e pascolivo, al quale le terre stesse sono destinate per legge, a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale residenti nel Comune intestatario delle terre stesse.

2. I proventi introitati dai comuni o dalla Amministrazione separata dei beni di uso civico nella gestione delle terre di uso civico, sono destinati ad interventi volti all'incremento produttivo e al miglioramento e valorizzazione ambientale delle terre stesse, ovvero a favore della collettività di cittadini titolari del diritto di uso civico.

3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 25 della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico).

Art. 6 Abrogazione di norme.

1. È abrogata la legge regionale 25 novembre 1994, n. 61 (determinazione dei compensi spettanti ai periti istruttori per operazioni di accertamento dei terreni di uso civico).

Art. 7 Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante:

a) utilizzo ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42 di quota pari a euro 51.645,69 in termini di competenza del capitolo 9500 "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per funzioni normali" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2001;

b) le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2002:

- dotazione di euro 25.822,85 dello stanziamento in termini di competenza della U.P.B. 1.104 "Rapporti con gli Enti locali", per gli oneri derivanti dall'articolo 3;

- aumento di euro 25.822,84 dello stanziamento in termini di competenza della U.P.B. 18.102 "Spesa di funzionamento", per gli oneri derivanti dall'articolo 2.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi derivanti dall'articolo 2 si provvede con i relativi bilanci.

3. Agli oneri per gli esercizi successivi derivanti dall'articolo 3 si provvede con legge di bilancio.

Regolamento regionale 24 agosto 2007, n. 4. Modalità di esercizio delle funzioni di cui alla legge regionale 2 luglio 2002, n. 27 (Disposizioni in materia di usi civici).

(B.U. 19 settembre 2007, n. 15)

Il Presidente della Giunta regionale

Visto l'articolo 121 della Costituzione;

Visto l'articolo 50, commi 1 e 3 dello Statuto;

Visto il parere favorevole espresso dalla competente Commissione consiliare nella seduta del 2 luglio 2007;

Vista la D.G.R. 3 agosto 2007, n. 947;

Emana il seguente regolamento regionale:

Art. 1 Oggetto.

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di esercizio di alcune funzioni regionali in materia di usi civici di cui alla legge regionale 2 luglio 2002, n. 27 (disposizioni in materia di usi civici).

Art. 2 Accertamento delle terre di uso civico ai fini della predisposizione di un archivio regionale.

1. La Regione predispone sulla base della ricognizione regionale effettuata nell'ambito del progetto di georeferenziazione dei vincoli paesaggistici operanti sul territorio ligure, ai sensi dell'articolo 142, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni (codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137: delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici) concernente, tra l'altro, le aree gravate da usi civici, l'elenco delle terre di uso civico e lo invia ai Comuni interessati, indicando i relativi dati catastali e il provvedimento di riconoscimento ovvero la richiesta di verifica dell'esistenza di terreni di uso civico.

2. L'elenco di cui al comma 1 è trasmesso dai Comuni ai Comitati frazionali, se costituiti, ed è affisso all'albo pretorio per sessanta giorni. Gli interessati possono prendere visione e presentare al Comune competente le proprie osservazioni entro i successivi trenta giorni.

VENETO

Legge Regionale 22 luglio 1994, n. 31. Norme in materia di usi civici.

(B.U. 26 luglio 1994, n. 61)

Art. 1 Finalità.

1. La Regione, nell'ambito delle funzioni amministrative in materia di usi civici trasferite con D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 e con D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con la presente legge disciplina l'accertamento della consistenza delle terre di uso civico per recuperarle all'uso previsto dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, e per renderle uno strumento primario necessario allo sviluppo delle popolazioni, all'incremento delle attività economiche delle zone rurali, alla tutela e valorizzazione ambientale.

Art. 2 Ambito di applicazione.

1. Sono terre di uso civico, ai fini della presente legge, quelle provenienti dalla liquidazione dei diritti di uso civico e di altri diritti promiscui, le terre di cui sono titolari comuni o frazioni soggette all'esercizio degli usi civici, le terre derivanti da scioglimento di promiscuità, da permuta con altre terre di uso civico, da conciliazioni nelle materie regolate dalla legge n. 1766 del 1927, da acquisti ai sensi dell'articolo 22 della medesima legge e dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, nonché da provvedimenti di estinzione di usi civici.

2. Sono assoggettate alla disciplina della presente legge le costruzioni realizzate su terreno di uso civico.

3. Sono altresì assoggettati alle disposizioni della presente legge i beni di cui ai commi 1 e 2 di proprietà collettiva delle generalità degli abitanti nel territorio di frazioni già costituenti comune o già facenti parte di altri comuni.

Art. 3 Competenze regionali.

1. In relazione alle funzioni amministrative di cui alla presente legge, al dipartimento per le foreste e l'economia montana spettano:

- a) l'istruttoria dei procedimenti in materia di uso civico;
- b) la tenuta dell'archivio delle terre di uso civico da istituirsi da parte della Giunta regionale;
- c) la redazione e l'aggiornamento della carta tecnica regionale delle terre di uso civico.

Art. 3-bis Comitati per l'amministrazione separata dei beni di uso civico. [1]

1. Il Presidente della Giunta regionale, ai sensi della legge 17 aprile 1957, n. 278 "Costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali.", con decreto, indice le elezioni per la costituzione o il rinnovo dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni di uso civico [2].

1-bis. La Giunta regionale con proprio provvedimento disciplina le procedure e modalità di svolgimento delle elezioni per la costituzione o il rinnovo dei comitati per l'amministrazione separata dei beni di uso civico [3].

[1] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 5

[2] Comma così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 1° aprile 2005, n. 34.

[3] Comma aggiunto dall'art. 10 della L.R. 25 luglio 2008, n. 9.

Art. 3-ter Benefici regionali a favore delle amministrazioni separate dei beni di uso civico [4]

1. Le amministrazioni separate dei beni di uso civico regolarmente costituite, hanno titolo ad accedere ai finanziamenti regionali secondo le aliquote previste per gli enti locali.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad operare, anche avvalendosi di specifica attività di consulenza, una ricognizione in ordine alle linee di finanziamento disponibili cui possono accedere le amministrazioni separate dei beni di uso civico al fine di fornire alle stesse la necessaria assistenza tecnica nello studio e nella progettazione degli interventi finanziabili.

[4] Articolo inserito dall'art. 34 della L.R. 27 aprile 2015, n. 6.

Art. 4 Accertamento delle terre di uso civico.

1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispone e trasmette ai comuni, ove esiste, l'elenco delle terre di uso civico indicando i relativi dati catastali e il provvedimento di riconoscimento, ovvero la richiesta di verifica dell'esistenza di terre di uso civico.

2. L'elenco, entro trenta giorni, è comunicato dai comuni ai comitati frazionali, se costituiti, ed è affisso all'albo pretorio per sessanta giorni. Gli interessati possono prenderne visione e presentare al competente comune le proprie osservazioni entro i successivi trenta giorni.

3. I comuni, sentito il comitato frazionale se costituito, nei successivi sessanta giorni trasmettono alla Giunta regionale ogni notizia sullo stato delle terre di uso civico ricomprese nell'elenco o comunque esistenti nel proprio territorio. La comunicazione in ordine alle terre non ricomprese nell'elenco vale come richiesta di promuovere il procedimento di verifica delle stesse.

4. I comuni segnalano alla Giunta regionale le occupazioni abusive delle terre o i possessi fondati su titolo illegittimo nello stesso termine di cui al comma 3.

5. Nei novanta giorni successivi, la Giunta regionale emana:

a) i provvedimenti di reintegra dei terreni nei casi di occupazioni abusive o di possesso fondato su titolo illegittimo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7;

b) promuove le verifiche per le terre suscettibili di accertamento;

c) dichiara l'inesistenza dei diritti di uso civico;

d) forma l'inventario delle terre di uso civico già accertate e delle terre per le quali è promossa la verifica o già verificate con esito negativo.

6. Le terre in promiscuità di cui all'articolo 8 della legge n. 1766 del 1927 sono iscritte negli inventari in capo a tutti gli enti partecipanti alla stessa.

7. Gli inventari sono trasmessi ai comuni per essere affissi nell'albo pretorio ed al Commissariato per la liquidazione degli usi civici con sede in Venezia e sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

T.A.R., abilita l'attività di piantare nuove piante su terreno ad uso civico così utilizzandolo e valorizzandolo, come da destinazione. Per completezza, tale assunto è stato sostanzialmente sostenuto anche nel parere pro veritate del prof. Di Genio del 25 maggio 2005, richiamato nel citato decreto regionale n. 4/2006 e officiato dal Comune di Magliano Vetere.»

DEMANIO E PATRIMONIO --> USI CIVICI --> COMMISSARIO LIQUIDATORE

TAR LAZIO, SEZIONE I QUATER ROMA n.13923 del 05/12/2019 - Relatore: Antonio Andolfi - Presidente: Donatella Scala

Sintesi: Con il trasferimento alle Regioni delle relative funzioni amministrative, il Commissario per gli usi civici ha conservato le sole funzioni giurisdizionali, essendo subentrata l'autorità regionale in tutte le funzioni amministrative, tra le quali sono comprese le legittimazioni delle occupazioni delle terre di uso civico.

Estratto: «Con il trasferimento alle Regioni delle relative funzioni amministrative, il Commissario per gli usi civici ha conservato le sole funzioni giurisdizionali, essendo subentrata l'autorità regionale in tutte le suddette funzioni amministrative, tra le quali sono comprese le legittimazioni delle occupazioni delle terre di uso civico.»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE II n.4591 del 04/07/2019 - Relatore: Giancarlo Luttazi - Presidente: Gianpiero Paolo Cirillo

Sintesi: Quanto alla qualificazione giuridica inscindibile (nella fattispecie di suoli appartenenti al demanio collettivo della popolazione), e dunque alla natura indivisibile del giudicato relativamente al contenuto, gli effetti della sentenza del Commissario per la liquidazione degli usi civici debbono necessariamente avere efficacia erga omnes.

Estratto: «4.- Relativamente a queste sentenze del Commissario per la liquidazione degli usi civici l'appello rileva:- che è singolare che l'impugnata sentenza, pur richiamando quelle pronunce commissariali, non abbia preso posizione sulla censura di incompetenza del funzionario comunale che ha emesso l'atto impugnato in primo grado;- che il primo giudice ha ommesso di considerare che quelle sentenze commissariali, come tutte le sentenze, non sono opponibili a soggetti diversi dalle parti, e che nel caso di specie l'appellante non è stata parte nei giudizi definiti con quelle sentenze. Entrambi i rilievi sono infondati. Relativamente al primo di essi si richiama quanto già rilevato nel capo 1 che precede: la sentenza di primo grado, nel precisare preliminarmente che l'impugnata ordinanza ordina la rimozione della recinzione perché realizzata abusivamente, cioè senza alcuna previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione, disattende implicitamente, ma con chiarezza, la censura di incompetenza. Relativamente al secondo rilievo si osserva che se per un verso, ai sensi dell'articolo 2909 del codice civile, l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato tra le parti, i loro eredi e gli aventi causa con riguardo allo specifico rapporto oggetto del giudizio, per altro verso, quanto alla qualificazione giuridica inscindibile (nella fattispecie di suoli appartenenti al demanio collettivo della popolazione di Fondi), e dunque alla natura indivisibile del giudicato relativamente al contenuto, gli effetti della sentenza debbono necessariamente avere efficacia erga omnes (confr., per tutte, Cons.

Stato, Sez. VI, 1° dicembre 2017, n. 5634), a maggior ragione per gli accertamenti giuridico fattuali relativi alla oggettiva esistenza di vincoli. E nella fattispecie sussistono questi presupposti di efficacia, poiché è incontestato che le sentenze commissariali sono riferite, con portata generale, al terreno individuato al foglio 88 del Catasto di Fondi, qualificato come appartenente al demanio collettivo della popolazione di Fondi.»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE II CIVILE n.7019 del 17/03/2017 - Relatore: Chiara Besso Marcheis - Presidente: Emilio Migliucci

Sintesi: Il sistema disegnato dalla L. n. 1766 del 1927 prevede sì che il giudice ordinario possa modificare il decreto del Commissario per la liquidazione degli usi civici per l'occupazione di terreno demaniale, ma questo può avvenire ove contro tale provvedimento sia stato proposto reclamo ai sensi dell'art. 29, comma 2 della legge suddetta. La mancata tempestiva proposizione del rimedio preclude la possibilità di successive contestazioni di quanto in esso stabilito.

Sintesi: Il reclamo costituisce il solo rimedio impugnatorio contro le decisioni del Commissario per la liquidazione degli usi civici attinenti all'esistenza, natura ed estensione dei diritti di uso civico.

Estratto: «2. Il secondo e il decimo motivo sono strettamente connessi e vanno trattati congiuntamente (in tal senso è la stessa memoria dei ricorrenti). Con essi viene denunciata la violazione della L. n. 1766 del 1927, artt. 29 e 32, della L. n. 1865, art. 5 allegato E, art. 2909 c.c. e art. 345 c.p.c., comma 3: si lamenta, sostanzialmente, che la Corte d'appello abbia basato la conferma della sentenza di primo grado sul decreto del Commissario per la liquidazione degli usi civici di Napoli del 1942, così prescindendo dall'ordinanza prefettizia del 25 novembre 1867, che avrebbe attribuito il terreno in libera proprietà ai T., dietro pagamento di un canone, quali occupatori di demanio comunale, ordinanza la cui efficacia non sarebbe preclusa dal decreto del Commissario, mero atto amministrativo disapplicabile dal giudice ordinario. I motivi sono infondati. Come correttamente rileva la Corte d'appello, il sistema disegnato dalla L. n. 1766 del 1927 prevede sì che il giudice ordinario possa modificare il decreto del Commissario, ma questo può avvenire ove contro tale provvedimento sia stato proposto reclamo ai sensi dell'art. 29, comma 2. La mancata tempestiva proposizione del rimedio - pacifica in causa - preclude pertanto la possibilità di successive contestazioni di quanto in esso stabilito, ossia l'assegnazione del terreno al Comune di Larino (per l'affermazione che il reclamo costituisce il solo rimedio impugnatorio contro le decisioni del Commissario attinenti all'esistenza, natura ed estensione dei diritti di uso civico si veda, da ultimo, Cass., sez. un., 04/07/2014, n. 15300).»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE II CIVILE n.14923 del 16/07/2015 - Relatore: Luigi Abete - Presidente: Luigi Piccialli

Sintesi: È da escludere che, allo stato attuale ovvero all'esito del trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative, il commissario regionale per gli usi civici faccia in ogni caso valere in giudizio situazioni giuridiche necessariamente coinvolgenti le potestà amministrative devolute alle regioni e, dunque, che si sia al cospetto di un fenomeno di sostituzione processuale.

di cui trattasi - si deve porre in rilievo che l'art. 12, comma 2, del R.D. 1766/1927 per i terreni del demanio civico "convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente" prevede che i Comuni non possano mutarne la destinazione d'uso senza la prescritta autorizzazione regionale (si veda al riguardo l'art. 66, comma 5, nella parte in cui prevede il trasferimento alle Regioni di tutte le funzioni amministrative alla destinazione delle terre di uso civico), mentre l'art. 41 del R.D. n. 332/1928 prevede che i Comuni possano chiedere la predetta autorizzazione affinché "a tutte o parte delle terre sia data una diversa destinazione, quando essa rappresenti un reale beneficio per la generalità degli abitanti, quali la istituzione di campi sperimentali, vivai e simili. In tal caso il decreto di autorizzazione conterrà la clausola del ritorno delle terre, in quanto possibile, all'antica destinazione quando venisse a cessare lo scopo per il quale l'autorizzazione era stata accordata". Risulta, quindi, corretta la tesi opposta (sostenuta dal Comune di Carpineto Romano nelle memorie depositate in data 18 e 31 gennaio 2012), secondo la quale la procedura di cui all'art. 41 del R.D. n. 332/1928 deve essere applicata anche nel caso di costituzione della servitù di elettrodotto su terreni di demanio civico, dal momento che tale servitù limita o impedisce l'esercizio dei diritti civici sui tali terreni e, quindi, solo a seguito del mutamento della destinazione agro-silvo-pastorale dei terreni del demanio civico interessati dalla realizzazione dell'elettrodotto è possibile procedere alla costituzione della servitù di elettrodotto a norma degli artt. 119 e ss. del R.D. n. 1775/1933. Del resto questa tesi trova puntuale conferma nella sentenza della Corte costituzionale, 21 novembre 1997, n. 345, con la quale è stata dichiarata l'incostituzionalità della legge della Regione Abruzzo 27 aprile 1996, n. 23 (Impianti pubblici o di pubblico interesse), ove si prevedeva, tra l'altro, che - nei casi in cui le predette opere o impianti e relativi accessori fossero state localizzate su terreni di natura civica - il provvedimento autorizzatorio del sindaco avrebbe determinato "l'immediata utilizzabilità dei suoli, concretando ... una diversa esplicazione del diritto collettivo di godimento a favore della collettività utente e proprietaria dei beni, non ricorrendo la fattispecie di cui agli artt. 12 della legge n. 1766 del 1927; 41 del regio decreto n. 332 del 1928; 6 della legge regionale n. 25 del 1988" (art. 1, comma 3); infatti dall'esame della motivazione di tale pronuncia si evince che la Consulta ha ritenuto fondata anche la questione di legittimità costituzionale così formulata: «l'abolizione dell'autorizzazione regionale, relativa agli impianti pubblici da realizzarsi su terreni gravati da usi civici, contrasta con il principio di ragionevolezza, poiché il sindaco non potrebbe mutare la destinazione di tali terreni, essendo il Comune soltanto l'amministratore, e non il proprietario, dei beni demaniali civici, che apparterrebbero invece alle collettività»;»

DEMANIO E PATRIMONIO --> USI CIVICI --> NECESSITÀ DI EVIDENZA PUBBLICA

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE V n.844 del 23/02/2017 - Relatore: Claudio Contessa -
Presidente: Claudio Contessa

Sintesi: La decisione amministrativa di ammettere un unico operatore alla procedura di alienazione/sdemanializzazione di beni gravati da uso civico (con sostanziale, illegittima pretermissione di un operatore concorrente che aveva manifestato in modo chiaro la propria intenzione di concorrere) e la conseguente attribuzione al primo di essi dell'utilità finale rappresentata dal rilascio della concessione concreta ex se un complessivo contegno

illegittimamente compressivo dei principi generali in tema di par condicio, trasparenza, pubblicità e non discriminazione.

Estratto: «5.3.1. In particolare, è fondato il motivo con cui la S. ha lamentato che l'intera serie procedimentale fosse viziata per violazione delle prerogative partecipative e procedurali di cui al Capo III della l. 241 del 1990. Si osserva al riguardo: - che l'odierna appellante aveva manifestato in modo inequivoco al Comune di Roccamorice la propria intenzione di essere coinvolta nelle determinazioni aventi ad oggetto la realizzazione dei nuovi impianti sciistici nel sito di Passolanciano-Majelletta (in tal senso la nota in data 16 aprile 2009) e che, sotto il profilo sostanziale, fossero facilmente evincibili le ragioni e il titolo di tale richiesta, avanzata da un operatore del settore; - che, nonostante la pendenza della domanda proposta dalla P. s.r.l., il Comune aveva taciuto all'appellante l'effettiva esistenza di un procedimento finalizzato alla realizzazione di tali impianti e che tale esistenza aveva taciuto anche nel corso di un incontro tenutosi presso il Comune in data 21 giugno 2009 (i.e.: appena pochi giorni dopo l'emanazione dell'avviso in favore della società P.); - che, pertanto, il Comune ha violato la previsione di cui al comma 1 dell'articolo 7 della l. 241 del 1990, secondo cui deve comunque essere data comunicazione di avvio del procedimento "ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire"; - che il rapporto fra le prerogative partecipative fissate dal richiamato articolo 6 della legge regionale n. 25 del 1988 e quelle di cui all'articolo 7 della l. 241 del 1990 è caratterizzato da integrazione e complementarietà e non da un carattere di specialità. Ciò significa che il rispetto da parte del Comune di rendere nota alla collettività l'esistenza di una domanda finalizzata all'alienazione/sdemanzializzazione di terre civiche non elide il concomitante obbligo per il Comune di dare comunicazione di avvio del procedimento agli operatori che fossero agevolmente individuabili ai sensi dell'articolo 7 della l. 241 del 1990; - che la violazione in tal modo realizzata è idonea a determinare il travolgimento dell'intera procedura (conclusasi con l'adozione dei provvedimenti concessori impugnati con il ricorso di primo grado n. 468/2011) atteso che essa ha determinato un radicale impedimento alla partecipazione da parte di un operatore del settore e che ha precluso in radice la possibilità che l'attribuzione di un'utilità di evidente rilievo economico fosse attribuita secondo i generali canoni di par condicio, trasparenza, pubblicità e non discriminazione. Si tratta, in definitiva, di violazioni che non si esauriscono nei soli aspetti procedurali della vicenda, ma che minano in radice la correttezza stessa del suo svolgimento, in tal modo determinando il radicale travolgimento dei relativi effetti; - che la stessa scelta delle amministrazioni appellate di ammettere un unico operatore alla procedura di alienazione/sdemanzializzazione (con sostanziale, illegittima pretermissione di un operatore concorrente che aveva manifestato in modo chiaro la propria intenzione di concorrere) e la conseguente attribuzione al primo di essi dell'utilità finale rappresentata dal rilascio della concessione concreta ex se un complessivo contegno illegittimamente compressivo dei richiamati principi generali in tema di par condicio, trasparenza, pubblicità e non discriminazione; - che la riscontrata violazione da parte delle amministrazioni appellate delle prerogative partecipative e procedurali spettanti all'appellante comporta ex se l'annullamento degli atti e dei provvedimenti impugnati in primo grado ed esime il Collegio dall'esame puntuale degli aspetti relativi alla spettanza all'uno o all'altro degli operatori interessati del diritto di prelazione di cui all'articolo 15 della legge regionale n. 24 del 2005. Tali aspetti dovranno essere nuovamente esaminati dalle amministrazioni interessate, nel pieno contraddittorio fra le parti, a seguito

del riavvio dei procedimenti amministrativi interessati dalla presente decisione di annullamento. In tale sede potranno essere adeguatamente esaminate le ragioni che l'appellata società P. ritiene radicalmente ostative alla partecipazione da parte dell'appellante alla realizzazione e alla gestione degli impianti nel Comune di Roccamorice.»

DEMANIO E PATRIMONIO --> USI CIVICI --> ONERE DELLA PROVA

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE II CIVILE n.26487 del 17/10/2019 - Relatore: Giuseppe Dongiacomo - Presidente: Sergio Gorjan

Sintesi: Nel procedimento per la liquidazione degli usi civici, la peculiarità della materia, che affonda le sue radici nella storia del feudo e della proprietà collettiva, con conseguente difficoltà di rinvenire e procurarsi la prova della demanialità civica di un terreno, giustifica non solo l'attenuazione del principio dell'onere della prova ma anche il particolare potere d'accertamento d'ufficio, previsto dalla L. n. 1766 del 1927, art. 29 che consente al giudice di disporre indagini storico-documentali, affidate ad un professionista esperto nella materia, al fine di colmare le eventuali lacune istruttorie in cui siano incorse le parti.

Sintesi: In tema di usi civici, una volta che sia stato dimostrato che una terra fa parte di un demanio universale, la demanialità della stessa si presume, a meno che non sussista un preciso titolo da cui risulti, per quella determinata terra, la trasformazione del demanio in allodio, con onere della prova a carico del privato che eccepisce la natura allodiale.

Estratto: «5. Con il terzo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., art. 2697 c.c. e art. 111 Cost., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha violato il principio per il quale il cd. processo demaniale Ã regolato dalle norme disposte dal codice di procedura civile e dal codice civile per quanto attiene all'onere della prova per cui i poteri istruttori d'ufficio consentiti al commissario non esimono le parti dall'onere della prova sulle stesse incumbenti in base ai principi generali. Spettava, dunque, al Comune di Roccamorice e alla Regione Abruzzo, a fronte del titolo di acquisto della proprietÃ da parte della societÃ Agrimont, l'onere, che non hanno adempiuto, di provare l'appartenenza del fondo al demanio civico.6. Il motivo Ã infondato. Intanto, i ricorrenti cadono nell'equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione di norme di legge processuale dipendano o siano ad ogni modo dimostrate dall'erronea valutazione del materiale istruttorio, laddove, al contrario, un'autonoma questione di malgoverno dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 116 c.p.c. puÃ² porsi solo quando il ricorrente, rispettivamente, allegghi che il giudice di merito abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. n. 27000 del 2016; conf., piÃ¹ di recente, Cass. n. 1229 del 2019). Quanto al resto, la decisione con la quale la corte d'appello ha deciso sull'opposizione proposta dai reclamanti in base agli accertamenti svolti dalla consulenza tecnica d'ufficio, risulta senz'altro conforme al principio per cui, nel procedimento per la liquidazione degli usi civici, la peculiaritÃ della materia, che

affonda le sue radici nella storia del feudo e della proprietà collettiva, con conseguente difficoltà di rinvenire e procurarsi la prova della demanialità civica di un terreno, giustifica non solo l'attenuazione del principio dell'onere della prova ma anche il particolare potere d'accertamento d'ufficio, previsto dalla L. n. 1766 del 1927, art. 29 che consente al giudice di disporre indagini storico-documentali, affidate ad un professionista esperto nella materia, al fine di colmare le eventuali lacune istruttorie in cui siano incorse le parti (Cass. n. 22177 del 2014).»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE II CIVILE n.23323 del 18/09/2019 - Relatore: Giuseppe Dongiacomo - Presidente: Sergio Gorjan

Sintesi: Una volta che sia stato dimostrato che una terra fa parte di un demanio universale, la demanialità della stessa si presume, a meno che non sussista un preciso titolo da cui risulti, per quella determinata terra, la trasformazione del demanio in allodio, con onere della prova a carico del privato che eccepisce la natura allodiale.

Sintesi: Se è incontroverso che un fondo faccia parte di un feudo, in virtù del principio ubi feuda ibi demania, deve presumersi la sua natura demaniale, a meno che non sia fornita la prova di fatti che ne abbiano determinato la cessazione.

Estratto: «La corte d'appello, invero, dopo aver valutato le prove raccolte in giudizio, ha indicato, in modo logico e coerente, le ragioni per le quali ha ritenuto che il fondo dei ricorrenti fosse demaniale, vale a dire, per un verso, che non fosse controverso che il fondo in questione faceva parte di un feudo e, per altro verso, che, in virtù del principio ubi feuda ibi demania, dovesse presumersi, appunto, la sua natura demaniale, a meno che non fosse fornita, da parte degli oppositori, la prova di fatti che ne avessero determinato la cessazione, della quale, però, ha escluso la sussistenza (a nulla, conseguentemente, rilevando il riferimento, quale ulteriore ratio decidendi, alla Delibera comunale del 1894). In effetti, una volta che sia stato dimostrato che una terra fa parte di un demanio universale, la demanialità della stessa si presume, a meno che non sussista un preciso titolo da cui risulti, per quella determinata terra, la trasformazione del demanio in allodio, con onere della prova a carico del privato che eccepisce la natura allodiale (Cass. n. 4473 del 2019, in motiv.; Cass. n. 4753 del 2014).»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE II CIVILE n.4473 del 14/02/2019 - Relatore: Annamaria Casadonte - Presidente: Sergio Gorj

Sintesi: In tema di usi civici, ove sia dimostrato che una terra fa parte di un demanio universale, la demanialità della stessa si presume, a meno che non sussista un preciso titolo da cui risulti, per quella determinata terra, la trasformazione del demanio in allodio, con onere della prova a carico del privato che eccepisce la natura allodiale.

Estratto: «- con il terzo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del R.D. n. 332 del 1928, artt. 42 e 43, della L. n. 1766 del 1927, art. 11, artt. 2697 e 2729 c.c., e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la corte ritenuto nel merito che il fondo in esame, ed identificato al foglio (OMISSIS) particella (OMISSIS), sia parte della demanialità civica nonostante l'inosservanza delle disposizioni procedurali

cite e l'assenza del relativo decreto di assegnazione delle terre a categoria;- a questo riguardo va evidenziato che la corte territoriale aveva respinto il gravame sul punto facendo ricorso a plurime considerazioni;- in primo luogo, aveva sostenuto che nella sentenza appellata si dava conto dell'intervenuta assegnazione a categoria A del fondo in questione per effetto delle richiamate delibere della Giunta Regione Abruzzo n. 2428 e 2429 del 1998;- in secondo luogo, la corte territoriale aveva considerato che l'eventuale inosservanza delle norme procedurali e l'eventuale difetto del provvedimento di assegnazione non avrebbero comportato il venir meno della natura civica del bene ma soltanto l'eventuale possibilità di sua commercializzazione;- parte ricorrente censura la prima considerazione allegando che le due delibere non riguarderebbero il fondo in esame e la seconda perché, comunque, non sarebbe stata dimostrata la presunzione di demanialità, in violazione dell'onere della prova incombente su chi agisce per ottenere la reintegra della terra nel proprio demanio;- il motivo è infondato laddove censura l'asserita violazione dell'onere della prova che, per consolidata e risalente giurisprudenza, è retta dal principio secondo il quale in tema di usi civici, ove sia dimostrato che una terra fa parte di un demanio universale, la demanialità della stessa si presume, a meno che non sussista un preciso titolo da cui risulti, per quella determinata terra, la trasformazione del demanio in allodio, con onere della prova a carico del privato che eccepisce la natura allodiale (cfr. Cass. 4753/2014; id. 787/1963);»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE II CIVILE n.26605 del 21/12/2016 - Relatore: Giovanni Grasso - Presidente: Vincenzo Mazzacane

Sintesi: In tema di usi civici, la ricerca della prova della natura feudale di un territorio, onde applicare il principio "ubi feuda, ibi demania", non va intesa nello stesso senso della dimostrazione della proprietà, sottesa all'azione di revindica di diritto comune, dovendo essere svolta esclusivamente nel campo della prova documentale propria del diritto feudale.

Sintesi: Ove non possa farsi capo all'atto d'investitura e di concessione in feudo, la dimostrazione della natura feudale di un territorio, sul quale la popolazione abitante accampa diritti di uso civico, può desumersi da fonti equipollenti, inerenti al possesso del territorio in feudo, quali: i quinternioni o registri di iscrizione del feudo; i rilevi, che nella successione feudale tenevano luogo della relativa investitura; i cedolari del pagamento dell'adoa, che sostituiva l'obbligo di prestazione del servizio militare.

Estratto: «In una lontana, ma non superata sentenza di legittimità si è chiarito che la ricerca della prova della natura feudale di un territorio, al fine di applicare il principio ubi feuda, ibi demania, non va intesa nello stesso senso della prova della proprietà, occorrente per l'Azione di revindica di diritto comune. La suddetta ricerca deve farsi esclusivamente nel campo della prova propria del diritto feudale; ed è certo il metodo di prendere in esame il trattamento fatto a determinati Usi civici nel decorso del tempo e pervenire, sulla base di tale esame, ad escludere che si tratti di usi originari e cioè di usi costituenti il giuridico attributo della feudalità di un territorio abitato. L'inversione del metodo d'indagine neutralizza l'efficacia della presunzione inerente al principio ubi feuda, ibi demania impedendole di operare nella interpretazione dei documenti riferibili al trattamento degli usi. Ove non possa farsi capo all'atto d'investitura e di concessione in feudo, la dimostrazione della natura feudale di un territorio, sul quale la popolazione abitante

senso: a) che nella fase anteriore alla concessione della legittimazione, sia l'occupante abusivo, sia colui che si opponga all'emanazione di tale provvedimento (eccependo che da esso derivi la lesione di un proprio diritto sul bene) sono titolari soltanto di interessi legittimi, essendo la legittimazione espressione del potere discrezionale dell'Amministrazione pubblica; b) che con l'approvazione della concessione di legittimazione (e della conseguente trasformazione in allodio del bene gravato dall'uso civico) l'occupante acquista su di esso un diritto soggettivo, di natura reale, la cui tutela è devoluta all'Autorità giudiziaria ordinaria, laddove il privato (il quale denunci che l'atto amministrativo di concessione abbia leso la propria situazione soggettiva) resta portatore di un interesse legittimo, azionabile dinanzi al giudice amministrativo; c) che in ordine alle questioni che incidentalmente insorgano sui presupposti necessari della legittimazione (demanialità civica del terreno e abusività dell'occupazione) sussiste, invece, la speciale competenza giurisdizionale del Commissario; d) che, pertanto, se nessuno dei presupposti della legittimazione sia oggetto di contestazione (ciò che renderebbe necessario l'accertamento giurisdizionale del Commissario sulla loro esistenza), ogni determinazione concernente le altre condizioni richieste per la legittimazione (compresa la misura del canone), rientra nella valutazione autonoma dell'autorità pubblica, come sindacabile, se affetta da vizi, dal giudice amministrativo (in terminis, cfr. da ultimo Cass., sez. un., 08 agosto 1995, n. 8673, nonché T.A.R. Salerno, sez. I, 6 luglio 2005, n. 1114 e Id., 16 marzo 2004, n. 186). Rientrando la controversia che ne occupa nella fattispecie sub b), non sussistono perplessità in ordine alla giurisdizione dell'intestato Tribunale.»

GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> CONTROINTERESSATO/COINTERESSATO --> USI CIVICI

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE II CIVILE n.18768 del 23/09/2015 - Relatore: Laurenza Nuzzo
- Presidente: Patrizia Piccialli

Sintesi: In tema di usi civici, l'art. 4 L. 10 luglio 1930 n. 1078, nell'escludere l'integrazione del contraddittorio in appello nei riguardi dei controinteressati al gravame, non viola gli artt. 24 e 111 Cost., essendo la deroga all'art. 331 c.p.c. giustificata dall'interesse pubblico alla speditezza dei giudizi di demanialità civica e non essendo il processo ordinario di cognizione paradigma assoluto del "giusto processo".

Estratto: «Il primo motivo di ricorso è infondato. La decisione impugnata è conforme al principio affermato dalle S.U. della Suprema Corte, secondo cui la L. 10 luglio 1930 n. 1078, art. 4, che prevede a pena di inammissibilità la notifica del reclamo avverso la decisione del Commissario degli usi civici a tutti i controinteressati alla riforma di essa entro il termine perentorio di giorni trenta, ai sensi della L. n. 1766 del 1927, art. 32, comma 2 è norma processuale speciale e, perciò, in deroga all'art. 331 c.p.c., comma 1, esclude la possibilità di integrare il contraddittorio dopo la scadenza di detto termine nei confronti dei litisconsorti necessari pretermessi, limitatamente a quelli interessati ad opporsi alla domanda di riforma della decisione impugnata, mentre nei confronti dei litisconsorti che, essendo rimasti soccombenti in primo grado, hanno interesse ad aderire alla domanda medesima, va disposta l'integrazione del contraddittorio (S.U. Cass. n. 28654/2008). Nella specie correttamente, quindi, la Corte di appello ha dichiarato inammissibile il reclamo avendo accertato che nessun tentativo di notificazione dell'atto di appello era stato effettuata nei

confronti dei "possessori" e che non era stata neppure richiesta l'autorizzazione alla notificazioni nelle forme di cui all'art. 150 c.p.c..Va aggiunto che, in tema di usi civici, l'art. 4 L. cit., nell'escludere l'integrazione del contraddittorio in appello nei riguardi dei controinteressati al gravame, non viola gli artt. 24 e 111 Cost., essendo la deroga all'art. 331 c.p.c. giustificata dall'interesse pubblico alla speditezza dei giudizi di demanialità civica e non essendo il processo ordinario di cognizione paradigma assoluto del "giusto processo"(Corte Cost. n. 189/1988). Le note di replica alle conclusioni del P.G. non valgono a superare quanto già rilevato ed affermato dalle S.U.S.C. Detta declaratoria di inammissibilità del reclamo comporta l'infondatezza anche della seconda censura con cui si denuncia il vizio di omessa pronuncia sui motivi di appello, vizio, peraltro, configurabile solo per difetto del momento decisorio, nel senso che sia stato completamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto.»

TAR SICILIA, SEZIONE II PALERMO n.1331 del 28/06/2012 - Relatore: Sebastiano Zafarana -
Presidente: Filippo Giamportone

Sintesi: In caso di impugnazione dell'ordinanza di sgombero di un bene asseritamente appartenente al demanio civico, l'interesse dell'assegnatario alla conservazione del fondo deve qualificarsi come interesse di mero fatto, non potendo egli vantare, rispetto al suo assetto proprietario, una posizione soggettiva giuridicamente qualificata.

Estratto: «2. In via preliminare il Collegio deve esaminare l'eccezione d'inammissibilità del ricorso per omessa notifica al soggetto controinteressato, individuato dalla difesa del Comune nella ditta F.Ili Musacchia.L'eccezione è infondata.Il Collegio rileva, sotto il profilo formale, che l'ordinanza di sgombero impugnata non contempla altri soggetti diversi dai ricorrenti, essendo fondata unicamente sul presupposto della presunta demanialità del terreno su cui si controverte. Sotto il profilo sostanziale, attesa la pregiudizialità - rispetto al presente giudizio - dell'azione di rivendica del terreno proposta dai ricorrenti dinanzi al Commissario Aggiunto per gli Usi Civici, l'interesse della società assegnataria alla conservazione del fondo deve qualificarsi come interesse di mero fatto, non potendo essa vantare, rispetto al suo assetto proprietario, una posizione soggettiva giuridicamente qualificata. Ed infatti, antecedentemente alla proposizione del presente ricorso, con provvedimento del 29/09/1998 il Commissario aggiunto per gli usi civici ha sospeso l'ordinanza di reintegra in possesso del Comune di Piana degli Albanesi di cui al decreto reso dal Commissariato medesimo in data 10/07/1942, ed ha ordinato la sospensione dei lavori intrapresi sul fondo da parte della ditta F.Ili Musacchia in attesa dell'accertamento in ordine alla proprietà del terreno.»

TAR SICILIA, SEZIONE III PALERMO n.89 del 18/01/2011 - Relatore: Giuseppe La Greca -
Presidente: Mario Adamo

Sintesi: È inammissibile il ricorso avverso la sentenza di rigetto del Commissario per la liquidazione degli usi civici se non notificato al Commissario medesimo.

Estratto: «Ritenuto che:- con il ricorso viene impugnata la sentenza del Commissario per la liquidazione degli usi civici della Sicilia n. 36276 R.C. del 15 settembre 2010 con cui è stata rigettata l'opposizione che l'odierno ricorrente ha proposto avverso la relazione di verifica

demaniale relativa ad un terreno sito in c. da XIV salme in territorio di Campofelice di Roccella;- il ricorso non risulta essere stato notificato, ai sensi dell'art. 41, comma 2, cod. proc. amm., al Commissariato regionale per la liquidazione degli usi civici della Sicilia, Amministrazione cui va imputata l'emanazione dell'impugnato provvedimento (recte: sentenza);- nel caso di specie la controversia correttamente è stata incardinata dinanzi al g.a., e ciò conformemente alla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 10814/2008; 11267/1992) secondo la quale l'ordinanza (ovvero provvedimento recante altra denominazione) con cui il Commissario per la liquidazione degli usi civici rigetta la domanda di legittimazione della occupazione di terre del demanio civico, escludendo la sussistenza dei presupposti necessari della legittimazione stessa, attiene ad una situazione non configurabile come diritto soggettivo, con la conseguenza che l'impugnazione avverso di essa non può essere proposta nella forma del reclamo davanti alla sezione speciale della Corte d'Appello per gli usi civici, bensì dinanzi al giudice amministrativo, dal quale sono sindacabili gli atti finali del procedimento di legittimazione;- che nella vicenda per cui è causa il ricorrente aveva chiesto la declaratoria della «sussistenza dei presupposti di legge per la legittimazione» in capo allo stesso di specifici immobili;- che, pertanto, la notificazione effettuata soltanto nei confronti del Comune di Campofelice di Roccella è insufficiente ad instaurare il contraddittorio, considerato, peraltro, che detto Ente è estraneo (quantomeno in via diretta) alla vicenda procedimentale per cui è causa;Ritenuto, per quanto sopra, che la suddetta omessa notificazione comporta la necessaria declaratoria di inammissibilità del ricorso in epigrafe;»

GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> SENTENZE COMMISSARIO LIQUIDATORE USI CIVICI

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE II CIVILE n.22616 del 25/09/2018 - Relatore: Antonello Cosentino - Presidente: Felice Manna

Sintesi: In tema di usi civici, devono considerarsi definitive, e quindi suscettibili di reclamo alla corte d'appello, ai sensi della L. 16 giugno 1927, n. 1766, art. 32, comma 3, le decisioni commissariali che, ancorché non esauriscano l'intero giudizio, risolvano questioni concernenti l'esistenza, la natura o l'estensione dei diritti di uso civico.

Estratto: «Il primo motivo va giudicato infondato, avendo le Sezioni Unite di questa Corte già affermato che, in tema di usi civici, devono considerarsi definitive, e quindi suscettibili di reclamo alla corte d'appello, ai sensi della L. 16 giugno 1927, n. 1766, art. 32, comma 3, le decisioni che, ancorché non esauriscano l'intero giudizio, risolvano questioni concernenti l'esistenza, la natura o l'estensione dei diritti di uso civico (SSUU 16891/06; in precedenza, Sez. 2 4507/96). La sentenza commissariale del 9.9.2008 ha dichiarato l'appartenenza al Demanio collettivo del terreno censito in catasto al foglio (OMISSIS), part. (OMISSIS), e, pertanto, essa era autonomamente reclamabile, ancorché non avesse esaurito il giudizio in relazione al più vasto appezzamento in cui detto terreno era compreso. Il secondo motivo risulta invece fondato. Il R.D. 26 febbraio 1928, n. 332, art. 75 (Approvazione del regolamento per la esecuzione della L. 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del Regno) recita:"1. Quando il Commissario ravviserà che nei procedimenti promossi dalle parti, o da promuoversi d'ufficio, esista opposizione d'interessi tra il Comune e una

TITOLO EDILIZIO --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> IMPIANTI ENERGETICI --> FONTI RINNOVABILI --> USO CIVICO

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.1698 del 26/03/2013 - Relatore: Umberto Realfonzo -
Presidente: Giorgio Giaccardi

Sintesi: L'autorizzazione unica regionale alla realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili, qualora l'infrastruttura insista su un area gravata da uso civico, è legittimamente condizionata al rilascio dell'autorizzazione al mutamento della destinazione d'uso ex art. 12 legge 1766/1927.

Estratto: «2.§ Con una seconda censura si contesta il capo della decisione con cui si sostiene la legittimità del provvedimento impugnato con riferimento ad una preclusione contenuta nel Testo Unico dei Beni Culturali e paesaggistici di cui al decreto legislativo n.42/2004 e smi in base al quale il Tar avrebbe affermato che “laddove non sia intervenuto un apposito piano paesaggistico regionale a disciplinare la materia, graduando quindi le fasce di tutela gli interventi possibili, non è attuabile alcun intervento modificativo delle aree elencate – tra le quali rientrano anche le zone gravate da usi civici --- a meno che non vi sia la preventiva autorizzazione imposta dall’articolo 146 del D. Lgs. n. 42/2004”.___2.§ 1. Per le società appellanti l’affermazione:-- costituirebbe una violazione dell’articolo 112 del c.p.c. e della corrispondente norma del c.p.a. perché nel provvedimento impugnato non si farebbe alcun riferimento a motivi ostativi di carattere ambientale o paesaggistico;-- nel caso in esame vi sarebbe un clamoroso errore di fatto perché nel provvedimento n. 130 del 6.6. 2008, contenente la “autorizzazione unica integrata”, si affermerebbe che “... la particella.. è gravata al vincolo di uso civico del pascolo del legname e che pertanto, ad avvenuta dichiarazione di pubblica utilità con apposito atto emesso dalla competente amministrazione regionale, è definito il cambio di destinazione d’uso delle aree interessate”;-- ai sensi dell’articolo 12 del D. Lgs. n. 387/2003 si conclude con un’autorizzazione unica l’endoprocedimento di valutazione ambientale, e nella specie tale procedimento si sarebbe concluso positivamente con l’emissione del decreto VIA n. 379 del 6 luglio 2004 e del decreto direttoriale n. 78 del 27 marzo 2008, esaustivi di qualsiasi valutazione in ordine a tutela ambientale dell’opera interessata.Inoltre si sarebbero pronunciate positivamente la Soprintendenza dei Beni Archeologici di Salerno e Avellino con nota n. 13.143 del 18/9/2003, nonché la Soprintendenza dei Beni Archeologici per il paesaggio di Salerno ed inoltre aveva espresso parere favorevole alla realizzazione dell’impianto anche la Direzione Regionale della Campania del Ministero dei Beni Culturali.Il giudice di primo grado in conseguenza :-- avrebbe esaminato un motivo non esistente nel primo provvedimento il quale farebbe esclusivo riferimento al diniego di mutamento di destinazione d’uso per mancato espletamento della procedura di evidenza pubblica, mentre nel secondo provvedimento impugnato in primo grado con i motivi aggiunti erroneamente si è fatto riferimento alla presunta mancata autorizzazione ai sensi dell’articolo 146 del codice n. 42/2004.-- con evidente straripamento di potere ed erroneità per errore sui presupposti non avrebbe correttamente considera il decreto direttoriale della regione Campania 130 del 6 giugno 2008.___ 2.§.2. Il Tar, al punto 11, si sarebbe pronunciato su poteri non ancora esercitati laddove nell’analisi del decreto direttoriale 130/2008 impugnato, estrapola solo il n. 5 (a pagina 7) senza situarlo nel contesto la complessa ricognizione dei presupposti. Quindi l’affermazione della sentenza -- argomento non presente nell’originario provvedimento di